



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*” e, in particolare, l’articolo 7-bis, comma 2, ai sensi del quale “... il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiori al 40 per cento delle risorse allocabili”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 50 che definisce le procedure e le soglie per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*”, le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024, 12 milioni di euro per l’anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali;

VISTO, altresì, l’articolo 19, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 104 del 2023, che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, la definizione dei requisiti e delle modalità di accesso al citato “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2024, n. 6, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024 al n. 593, con cui sono state approvate le modalità operative e le condizioni di accesso al “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 207, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2025;

VISTO le modifiche dell'art. 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, apportate con il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, come modificato dalla legge di conversione 9 Dicembre 2024, n. 189, che ha incrementato il finanziamento a 21,5 milioni per l'anno 2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024 di ripartizione in capitoli delle “*Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2025, n. 11 con la quale, sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità gli obiettivi strategici ed operativi e assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto dipartimentale n. 1 del 7 febbraio 2025, con il quale il Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative ha assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento, gli obiettivi strategici ed operativi conferiti, oltre alle risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza;

VISTA la direttiva del Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, n. 262 del 17 febbraio 2025, di assegnazione ai dirigenti di seconda fascia, per l'anno 2025, degli obiettivi e delle connesse risorse finanziarie, nonché le deleghe a loro assegnate;

VISTO le modifiche dell'art. 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, apportate con decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, come



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze

modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105;

VISTA la nota n. 27775, del 5 agosto 2025, con la quale l'Ufficio Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto interministeriale finalizzato a recepire le modifiche normative introdotte dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105, allo scopo di acquisire il previsto concerto;

VISTA la nota n. 44252 del 29 settembre 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale viene trasmesso, ai fini del previsto concerto, il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 210281 del 25 settembre 2025, relativo allo schema di decreto interministeriale;

VISTO il citato parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che recita “*preso atto che l'adozione del decreto interministeriale assorbe l'adempimento di cui al comma 7, ai fini dell'ulteriore corso, si ritiene necessario che il testo del decreto venga modificato in linea con quanto previsto dal citato comma 7 che richiede che venga assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità*”

CONSIDERATO che il successivo art. 11, comma 1, recepisce integralmente il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo la necessità che sia garantita la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento;

RITENUTO di procedere alla definizione delle modalità attuative del citato “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*” per l'annualità 2025;

SU PROPOSTA del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali.

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità di accesso al fondo denominato “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*”, di seguito “Fondo”, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per l'annualità 2025.
2. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia di cui all'articolo 3.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze

ART. 2

(Beneficiari del Fondo; riparto tra ambiti territoriali)

1. Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2023. I Comuni estinti alla data di pubblicazione del presente decreto e confluiti in altro Comune possono accedere al Fondo con la denominazione estinta, fermo restando il limite dei 5.000 abitanti del Comune di confluenza.
2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra ambiti territoriali regionali e in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione dei Comuni individuati ai sensi del comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, secondo lo schema seguente¹:

Regione	Quota massima del Fondo spettante per l'annualità 2025
Abruzzo	5,03%
Basilicata	2,53%
Calabria	7,39%
Campania	8,15%
Emilia-Romagna	2,83%
Friuli-Venezia Giulia	2,64%
Lazio	4,32%
Liguria	2,79%
Lombardia	18,85%
Marche	2,87%
Molise	2,39%

¹ Dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2023 risultano 5.283 Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una popolazione complessiva pari a 9.237.097 residenti. In termini di *numerosità*, il 55,12% dei Comuni si trova al Nord, il 11,30% si trova al Centro ed il 33,58% si trova al Sud e nelle isole. In termini di *popolazione* residente, il 53,51% della popolazione dei medesimi Comuni risiede al Nord, il 12,39% al Centro ed il 34,11% al Sud e nelle isole.

Si sono calcolate le quote percentuali di riparto, risultanti dalla media aritmetica tra (a) il rapporto tra il numero di Comuni, di cui al comma 1, in ciascuna Regione, ed il numero totale dei Comuni, di cui al comma 1, nell'intero territorio nazionale, e (b) il rapporto tra la popolazione residente nei Comuni, di cui al comma 1, in ciascuna Regione, ed il totale dei residenti nei Comuni, di cui al comma 1, nell'intero territorio nazionale. Per poter adempiere alla disposizione prevista dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, si è proceduto alla modifica delle quote di riparto derivanti dalla media aritmetica, attribuendo la quota minima del 40% alle Regioni indicate nel decreto-legge citato, per poi ripartire i 40 punti percentuali sulla base dei valori delle quote percentuali di riparto risultanti dalla media aritmetica, rapportati alla somma delle quote di riparto precedentemente calcolate per le medesime Regioni. Analogamente, si è proceduto per le restanti Regioni ripartendo i rimanenti 60 punti percentuali. Le quote così risultanti, arrotondate alla seconda cifra decimale, sono riportate nella tabella.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

Regione	Quota massima del Fondo spettante per l'annualità 2025
Piemonte	15,05%
Puglia	2,37%
Sardegna	6,66%
Sicilia	5,48%
Toscana	2,35%
Umbria	1,20%
Valle d'Aosta	1,07%
Veneto	6,03%
Totale	100,00%

ART. 3

(Misura e finalità del contributo)

1. L'importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad euro 150.000,00, per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.
2. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione degli interventi di cui al comma 1, ove previste.
3. Non sono considerate ammissibili richieste di finanziamento relative a strade gestite da enti diversi dal Comune richiedente.
4. Non sono considerate ammissibili richieste di finanziamento relative a strade comunali per le quali il Comune richiedente abbia già beneficiato di qualunque altra forma di contributo pubblico.

ART. 4

(Modalità di accesso al Fondo)

1. La presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di una istanza telematica.
2. L'istanza è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, mediante la piattaforma dedicata il cui *link* è indicato



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

nell'avviso e pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e secondo le modalità tecniche ivi indicate.

3. Le istanze devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. I termini per la presentazione delle istanze sono in ogni caso evidenziati nella piattaforma di cui al comma 2.
4. Ciascun Comune può presentare un'unica istanza di accesso al Fondo.

ART. 5

(Contenuto dell'istanza per l'accesso al Fondo)

1. L'istanza di cui all'articolo 4 deve contenere:
 - a) gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto (CUP);
 - b) l'importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;
 - c) l'entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell'intervento;
 - e) l'impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'ammissione al finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi 150 (centocinquanta);
 - f) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo;
 - g) eventuali forme di cofinanziamento dello stesso Comune relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

ART. 6

(Cause di esclusione)

1. Sono automaticamente escluse:
 - a) le istanze pervenute oltre i termini prescritti;
 - b) le istanze incomplete o non conformi;
 - c) le istanze presentate secondo modalità diverse da quelle definite dall'articolo 4;
 - d) le istanze aventi ad oggetto uno o più interventi che risultino parzialmente privi di copertura finanziaria.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

ART. 7

(Esame delle istanze per l'accesso al Fondo)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali provvede alla pubblicazione della graduatoria elaborata e restituita dalla piattaforma dedicata, relativa agli interventi, identificati dal CUP, ammessi al finanziamento;
2. La graduatoria dei Comuni di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle istanze.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono concessi i finanziamenti ai Comuni beneficiari.
4. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 5.

ART. 8

(Criteri e parametri per l'elaborazione della graduatoria)

1. La graduatoria è elaborata per ciascuna area territoriale tenendo conto degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai Comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse disponibili. La graduatoria è elaborata, inoltre, tenendo conto del livello di progettazione disponibile.
2. Ai fini della verifica della tempestività dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, fa fede la conferma telematica di avvenuta ricezione elaborata dalla piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Lo scorrimento della graduatoria avviene secondo l'ordine di collocamento.
4. Nel caso di domande inferiori rispetto alle risorse disponibili per ciascuna area territoriale, le risorse disponibili sono utilizzate, in proporzione ai pesi di cui all'articolo 2 per lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di collocamento.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

ART. 9

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del finanziamento avviene in due soluzioni.
2. La prima quota, pari al cinquanta per cento del finanziamento assegnato, è erogata a seguito della comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto relativo ai lavori.
3. La restante quota del cinquanta per cento è erogata al Comune beneficiario solo a seguito della verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 13.

ART. 10

(Vigilanza)

1. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di appalto, i Comuni beneficiari ne danno Comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dello stato finale, i Comuni beneficiari danno comunicazione della conclusione dei lavori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali vigila sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento e provvede al recupero delle somme erogate in caso di revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 11, utilizzando a tal fine le informazioni presenti sul sistema di monitoraggio di cui all'articolo 12.

ART. 11

(Revoca del finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'ammissione al finanziamento, il Comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, e gli stessi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 150 (centocinquanta) giorni, fermo restando la necessità



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

che sia garantita la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 determina la revoca del finanziamento;
3. Con successivo provvedimento direttoriale sono rese note le modalità di riversamento all'entrata delle somme revocate.

ART. 12

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP", previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Le opere sono classificate sotto la voce "Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni".

ART. 13

(Rendicontazione)

1. Al termine della realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, i Comuni beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, l'atto approvativo dello stato finale comprensivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione asseverata finale sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

ART. 14

(Economie)

1. Le economie eventualmente rinvenienti dagli interventi ammessi a finanziamento, una volta ultimati e collaudati, sono utilizzate per il finanziamento di altri interventi, previo scorrimento della graduatoria.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

ART. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Il riconoscimento dei finanziamenti previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, per l'anno 2025, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
2. All'attuazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Capo Dipartimento
per le opere pubbliche e le politiche abitative